



## **IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI – DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI IN TEMA DI FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO – ANNO 2024**

Nel tempo le disposizioni normo-contrattuali hanno delineato un chiaro scenario di riferimento, con precise azioni, finalizzate - all'interno del ciclo della performance - all'implementazione di sistemi di valutazione dei risultati organizzativi e delle prestazioni individuali, fortemente correlati con la performance dell'Azienda e delle sue diverse articolazioni.

In quest'ottica, i sistemi di misurazione della performance organizzativa ed individuale - nel rispetto delle leggi e dei contratti vigenti - devono essere equi, trasparenti, caratterizzati da una differenziazione verificabile e di natura meritocratica, nonché integrati con il sistema di programmazione e controllo.

Considerato che il vigente CCNL dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto il 16.07.2024, all'art 52 ha definito, tra l'altro, gli incrementi del Fondi artt. ex 90 e 91 del CCNL dell'Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020 e ha confermato quanto dettato dagli ex artt. 30 e 91 del predetto CCNL e in particolare:

- ai commi 2 e seguenti dell'ex art. 30 che ai dirigenti che conseguono le valutazioni più alte, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'Azienda, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato;
- al comma 8 dell'ex art. 91 che le risorse del "Fondo per la retribuzione di risultato" sono annualmente disponibili, tra l'altro, per finanziare la retribuzione di risultato secondo la disciplina di cui all'ex art. 30;
- al comma 11 del predetto ex art. 91 che alla retribuzione di risultato, in sede di contrattazione integrativa, è destinato un importo non inferiore al 70% delle risorse annualmente disponibili a valere sul fondo in parola;
- al comma 4 del predetto ex articolo 30 che la contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di Dirigenti valutati a cui la maggiorazione di cui al comma 3 del già citato ex art. 30 può essere attribuita.

Per quanto sopra esposto, tra la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali dell'Area delle Funzioni Locali – Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali

**si concorda quanto segue**

nel "Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori" confluiscono tutti i valori indicati nei commi 2 e seguenti dell'ex art. 91 del CCNL 17.12.2020.

Per l'anno 2024 il fondo provvisorio ammonta a € 129.510,00; detta somma, al netto delle indennità per sostituzioni ed eventuale trattamento accessorio, è destinata alla retribuzione di risultato.

### **Correlazione tra performance organizzativa e performance individuale.**

Per correlare la performance organizzativa e quella individuale si ritiene di considerare le seguenti variabili:

- la percentuale di raggiungimento degli obiettivi delle articolazioni organizzative autonome (ad es. SC/Servizi/Uffici/Moduli Funzionali);
- l'attribuzione della quota di incentivo in relazione alla valutazione di performance individuale.

### Criteri di ripartizione del fondo

Il fondo provvisorio destinato alla retribuzione di risultato viene suddiviso in due parti uguali, da destinare l'una alla remunerazione della performance organizzativa e l'altra alla remunerazione di quella individuale.

Eventuali residui derivanti dal "Fondo retribuzione di posizione" andranno ad incrementare in pari percentuale (50% - 50%) la performance organizzativa e quella individuale.

### Budget teorico di struttura

Il budget teorico di struttura è costituito sulla base della somma di tutti i coefficienti di apporto, di cui alla tabella sottostante, correlati al numero dei dirigenti in forza alla struttura, proporzionalmente al periodo di assegnazione e alla tipologia del rapporto di lavoro intrattenuto (tempo pieno/impegno orario ridotto).

Sono riassorbite le eventuali supplenze.

Nella costituzione del budget teorico, per la parte della performance organizzativa, non vengono considerati i Dirigenti che, per l'anno in corso, non hanno prestato servizio in Azienda per almeno 3 mesi pertanto non valutabili così come previsto nel "Regolamento in materia di incarichi dirigenziali (affidamento, conferma e revoca) e di valutazione dell'Area delle Funzioni Locali - Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale", approvato con la deliberazione nr. 185 del 13.05.2021 e parzialmente modificato ed integrato con la deliberazione nr. 553 del 27/12/2022.